



## KAIROS NIRE

### Salvafranchigia +



Assicuratore  
**MAPFRE** | **ASSISTANCE**  
Your life. Our world

**Il presente Set Informativo  
contenente:**

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione  
comprehensive del Glossario

**deve essere consegnato al  
Contraente prima della sottoscrizione  
del contratto o, dove prevista, della  
proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente il Set Informativo.**

**Ultimo aggiornamento: ottobre 2021**

Assicurazione redatta secondo le linee  
guida "Contratti semplici e chiari" del  
Tavolo tecnico ANIA - Associazioni  
Consumatori - Associazioni Intermediari.

**MAPFRE** | **WARRANTY**  
Your life. Our world

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: KAIROS NIRE SALVAFRANCHIGIA PLUS

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Danno Parziale del Veicolo assicurato.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La perdita pecuniaria, derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo assicurato. In caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull'Indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, **nei limiti del Massimale previsto, a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l'Assicurato ha acquistato il Veicolo.**



### Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalle coperture gli autoveicoli:

- \* di peso a pieno carico superiore ai 45 quintali;
- \* nuovi non appartenenti ai marchi Nissan, Dacia o Renault;
- \* usati appartenenti ai marchi Audi, Bmw, Mini, Mercedes, Porsche, Cadillac, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lotus e Maserati;
- \* con un Valore d'Acquisto superiore ad Euro 130.000,00;
- \* che non siano acquistati presso il Concessionario dall'Assicurato o dalla società di leasing che li concede in leasing all'Assicurato.

Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture assicurative, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



### Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! La copertura non opera oltre il Massimale previsto per Sinistro di **Euro 3.000,00.**

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



## Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo;



## Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso, e la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura assicurativa ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

# Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: KAIROS NIRE SALVAFRANCHIGIA PLUS

Data: ottobre 2021 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

 **MAPFRE** | ASISTENCIA

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: [www.mapfreasistencia.it](http://www.mapfreasistencia.it); e-mail: [info@mapfreasistencia.it](mailto:info@mapfreasistencia.it); PEC: [info@cert.mapfreasistencia.it](mailto:info@cert.mapfreasistencia.it).

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: [www.mapfreasistencia.it](http://www.mapfreasistencia.it), posta elettronica: [info@mapfreasistencia.it](mailto:info@mapfreasistencia.it), PEC: [info@cert.mapfreasistencia.it](mailto:info@cert.mapfreasistencia.it), in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 172.815.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 365.176.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 133.677.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 110,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/corporate/institutional-investors/financial-information/solvency>

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:

- \* destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- \* non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- \* non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- \* utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- \* utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- \* utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan;</li> <li>* i ciclomotori ed i motoveicoli;</li> <li>* l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;</li> <li>* gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;</li> <li>* il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post-vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);</li> <li>* danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;</li> <li>* le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;</li> <li>* eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;</li> <li>* il lucro cessante o la perdita di chance.</li> </ul>
--	--

### **Ci sono limiti di copertura?**


Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni. La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:


- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.


### **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**


<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.


	<b>Prescrizione:</b> I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'Area di Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'Assicuratore si impegna a liquidare l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito, contanti (limitatamente ad importi di Premio inferiori ad Euro 750,00 annuali), bonifico bancario. Il Premio a carico del Contraente è comprensivo delle imposte.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso dall'Assicurazione, al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano avere il rimborso della perdita pecuniaria derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri in caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo assicurato.	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 49,48% calcolato sul Premio lordo.	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)</li> <li>• telefax al numero +39 015 2558156</li> <li>• e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com</li> <li>• PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.</li> </ul> I reclami dovranno contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento</li> <li>- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato</li> <li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela</li> <li>- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.</li> </ul> <p>L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet <a href="http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx">http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);</li> <li>• all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**INDICE**

<u>GLOSSARIO</u> .....	1 di 2
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione .....	1 di 6
Art. 2 Prestazioni.....	1 di 6
Art. 3 Massimali .....	1 di 6
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili.....	1 di 6
Art. 5 Esclusioni.....	1 di 6
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione Territoriale.....	2 di 6
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro .....	2 di 6
Art. 8 Liquidazione dell'Indennizzo.....	3 di 6
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Premio dell'Assicurazione .....	3 di 6
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione .....	3 di 6
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Diritto di recesso del Contraente.....	4 di 6
Art. 12 Diritto di recesso in caso di Sinistro.....	4 di 6
Art. 13 Rinuncia al diritto di surrogazione .....	4 di 6
Art. 14 Comunicazioni - Elezione di domicilio.....	4 di 6
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio .....	5 di 6
Art. 16 Altre assicurazioni.....	5 di 6
Art. 17 Cessione dei diritti .....	5 di 6
Art. 18 Prescrizione.....	5 di 6
Art. 19 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione .....	5 di 6
Art. 20 Foro competente .....	5 di 6
Art. 21 Clausola Broker .....	5 di 6



## GLOSSARIO

**Assicurato:** la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario oppure utilizzatore in forza di Contratto di Leasing di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.

**Assicuratore /MAPFRE ASISTENCIA:** MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

**Concessionario:** il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

**Danno Parziale:** il danno al Veicolo, dovuto a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, atto vandalico, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

**Distruzione per Danno Totale:** la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

**Franchigia:** la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto Totale:** il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

**Incendio Totale:** la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

**Indennizzo:** la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

**MAPFRE ASSISTANCE:** il marchio che identifica MAPFRE ASISTENCIA.

**Massimale:** somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

**Polizza Corpi Veicoli Terrestri:** la polizza di assicurazione con nome commerciale Renassic, emessa dalle compagnie di mutua assicurazione MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles oppure la polizza di assicurazione con nome commerciale Nissan Insurance, emessa dalla compagnia di assicurazioni AXA Assicurazioni S.p.A., a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, rapina, atti vandalici, eventi naturali, collisione e kasko, stipulata al momento dell'acquisto del Veicolo.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Scoperto:** la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Valore Commerciale:** il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

**Valore d'Acquisto:** il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA); con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È considerato nel Valore d'Acquisto il valore degli accessori compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati

prima della vendita, dell'antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

**Veicolo:** il veicolo nuovo di marca Nissan, Dacia o Renault oppure usato di qualsiasi marca, escluse quelle indicate all'art. 4 – Veicoli non assicurabili della Sezione "Esclusioni/limitazioni della copertura", di peso a pieno carico pari o inferiore a 45 quintali, immatricolato in Italia, con un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 130.000 e che sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all'Assicurato.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.*

### CHE COSA È ASSICURATO

#### Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

#### Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull'Indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, **nei limiti del Massimale di cui al successivo art. 3, a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l'Assicurato ha acquistato il Veicolo.**

**L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione.**

#### Art. 3 – Massimali

Il Massimale per Sinistro è di Euro 3.000,00.

### ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

#### Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli nuovi non appartenenti ai marchi Nissan, Dacia o Renault;
- b) i veicoli usati appartenenti ai marchi Audi, Bmw, Mini, Mercedes, Porsche, Cadillac, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lotus e Maserati;
- c) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- d) i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- e) i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- f) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- g) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- h) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- i) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- j) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

#### Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;

- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- p) l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
- q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
- s) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- t) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- u) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- v) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

## DOVE VALE LA COPERTURA

### Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo [ufficio.liquidazione@mapfre.com](mailto:ufficio.liquidazione@mapfre.com), via posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficio.liquidazione@cert.mapfreassistance.it](mailto:ufficio.liquidazione@cert.mapfreassistance.it) o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e

liquidazione del danno;

- b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
- d) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
- e) per i Veicoli in leasing, copia del contratto di leasing e autorizzazione della società di leasing al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato;
- f) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- g) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- h) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione.

In aggiunta a tali documenti, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente ulteriore documentazione:

- i) copia della perizia certificante il Danno Parziale eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- j) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

## Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 16 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

- L'Indennizzo della Garanzia Salva Franchigia sarà riconosciuto, a seguito della riparazione del Veicolo presso il Concessionario, mediante corresponsione dell'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione, entro i limiti dell'Indennizzo di cui all'Assicurazione.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

## QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

### Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa, in base alle Aree di Rischio e alle garanzie previste dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

I Premi per ogni Veicolo assicurato e le Aree di Rischio sono indicati nell'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

**In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.**

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 21,25% per la Garanzia Salva Franchigia.

## QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

### Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione**, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### Art. 11 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso.

Al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente ha altresì facoltà di recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione.

### Art. 12 – Diritto di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

### Art. 13 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Furto Parziale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

### Art. 14 – Comunicazioni - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

## **Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di residenza non corretta ai fini dell'individuazione dell'Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'area di rischio (residenza dell'Assicurato), l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

## **Art. 16 – Altre assicurazioni**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

## **Art. 17 – Cessione dei diritti**

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

## **Art. 18 – Prescrizione**

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## **Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

## **Art. 20 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

### Art. 21 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Copernico, 38 - 20125 Milano, iscritto alla Sezione B del RUI al n. B00053727.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.